



STRUTTURA PROPONENTE	<i>Direzione:</i> INFRASTRUTTURE E MOBILITA' <i>Area:</i> TRASPORTO SU GOMMA	
Prot. n. _____ del _____		
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Revoca Decisione n. 32 del 06/06/2019. Attuazione art. 84 della L.R. n. 7/2018 ultimo comma. Approvazione dei "criteri generali" su cui improntare l'azione amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni per i servizi di linea commerciali, per i servizi di linea di gran turismo e per i servizi di linea speciali.		
ASSESSORATO PROPONENTE	LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'	
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE	
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input checked="" type="checkbox"/>		
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 23/10/2019 prot. 843
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____		
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE

OGGETTO: Revoca Decisione n. 32 del 06/06/2019. Attuazione art. 84 della L.R. n. 7/2018 ultimo comma. Approvazione dei “criteri generali” su cui improntare l’azione amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni per i servizi di linea commerciali, per i servizi di linea di gran turismo e per i servizi di linea speciali.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità;

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge Finanziaria dello Stato);
- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13 concernente: “Legge di stabilità regionale 2019” e la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021”;
- la Legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”;
- l’art. 21 della Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, concernente: Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”;
- l’art. 84 della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, avente ad oggetto: “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”;

PREMESSO

- che con l’art. 4 della richiamata L.R. n. 30/1998 si definivano i servizi di trasporto pubblico su strada, suddividendoli e classificandoli in: “Ordinari”, “Speciali”, “Sperimentali” e di “Gran Turismo”, indicando una definizione per ciascuna fattispecie;
- che con la stessa L.R. n. 30/1998, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n.422/1997, si ripartivano anche le funzioni ed i compiti in materia di trasporto pubblico locale, tra Regione, Province e Comuni, rispettivamente all’art. 6, agli artt. 7 e 8 ed agli artt. 9 e 10, ivi comprese le funzioni ed i compiti amministrativi a ciascuno attribuiti rispetto a detta classificazione;
- che la L.R. n. 14 del 06.08.1999 (legge delega della Regione Lazio) riprendeva e confermava dette deleghe, funzioni e compiti, così come stabiliti nella citata L.R. n. 30/98;
- che da ultimo, con l’art. 21 della L.R. n. 12/2016 e con l’art. 84 della più

recente L.R. n. 7/2018, sono state apportate modifiche a detta L.R. n. 30/98, introducendo e definendo, tra l'altro, i "servizi di linea commerciali" soggetti a procedura autorizzatoria da parte dell'Amministrazione competente e definendo meglio i "servizi di linea speciali", sempre soggetti ad autorizzazione;

- che la stessa norma, così come modificata, evidenzia l'esigenza di disporre di "criteri generali" per il rilascio delle relative autorizzazioni. In particolare, l'ultimo comma dell'art. 84 della L.R. n. 7 del 20/10/2018 dispone che detti "criteri generali" siano approvati dalla Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consiliare Permanente, entro 6 mesi dalla emanazione della stessa legge (L.R. n. 7 del 22.10.2018);
- che, pertanto, l'impianto normativo, così come modificato, prevede l'individuazione dei criteri base su cui improntare l'azione amministrativa. Tali criteri dovranno essere applicati, nell'esercizio delle funzioni di cui trattasi, anche da parte delle altre Amministrazioni competenti in materia (Province, Città Metropolitana, Comuni e Roma Capitale);
- che, ancora, lo stesso art. 84 della L.R. n. 7/2018 fornisce ulteriori specifiche sulla categoria dei "servizi di linea speciali", inserendo anche questi nell'ambito di quelli soggetti ad autorizzazione amministrativa;
- che con le modificazioni ed integrazioni introdotte viene precisato altresì che compete alla Giunta Regionale, sentita la medesima Commissione Consiliare, l'adozione di criteri tesi a regolamentare anche il rilascio delle autorizzazioni per i cosiddetti "servizi di linee turistiche", definiti dalla stessa L.R. n. 30/98 quali "servizi di trasporto pubblico su strada di gran turismo", già soggetti ad autorizzazione amministrativa da parte delle Amministrazioni competenti;
- che le modifiche introdotte non vanno comunque ad alterare l'impianto generale della Legge circa le competenze della Regione e degli Enti Locali (Province e Comuni) relativamente alle funzioni amministrative agli stessi attribuite e/o delegate con la L.R. n. 30/98 poi confermate con la L.R. n. 14/99. Pertanto:
 - è di competenza della Regione il potere autorizzatorio circa le linee commerciali e/o di gran turismo e/o speciali che attraversano due o più Province, o che sono dirette su Regioni limitrofe;
 - è di competenza della Provincia il potere autorizzatorio circa le linee commerciali e/o di gran turismo e/o speciali che attraversano il territorio di più Comuni nell'ambito della stessa Provincia ovvero che raggiungano Comuni di una Provincia limitrofa la cui maggiore percorrenza si svolge nel territorio della Provincia stessa;
 - è di competenza dei Comuni il potere autorizzatorio circa le linee commerciali e/o di gran turismo e/o speciali che si sviluppano all'interno del territorio dello stesso Comune o che siano dirette verso "centri di servizio", ubicati anche nel territorio di altro Comune, nel qual caso è comunque necessario definire una "intesa" con i Comuni attraversati;

- che a quest'ultimo riguardo, come riportato dall'art. 10 comma 2, lettera a) della L.R. n. 30/98, secondo le modifiche introdotte con l'art.21 della L.R. n.12/2016 : “per i servizi di gran turismo e commerciali esercitati nel territorio di Roma Capitale e che svolgono il servizio da e per Roma capitale verso gli aeroporti di Fiumicino “Leonardo da Vinci” e di Ciampino “Giovan Battista Pastine”, le relative funzioni sono attribuite a Roma Capitale che le esercita promuovendo, ove necessario, l'intesa con le Amministrazioni pubbliche e gli enti interessati, sulla base di criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale previo parere della commissione consiliare regionale competente”;

DATO ATTO

- che l'impianto normativo come sopra novellato richiede l'individuazione e l'approvazione di “criteri generali” su cui improntare l'azione amministrativa relativamente:

- al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di linee commerciali, che valgono sia per la Regione che per gli Enti Locali (Province e Comuni), oltre che per l'attività di controllo nell'ambito dell'esercizio della specifica attività amministrativa di rispettiva competenza;
- al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di linee gran turismo, che valgono sia per la Regione che per gli Enti Locali (Province e Comuni), oltre che per l'attività di controllo nell'ambito dell'esercizio delle specifiche attività amministrativa di rispettiva competenza;
- al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di linee speciali, che valgono sia per la Regione e per gli Enti Locali (Province e Comuni, compreso Roma Città Metropolitana e Roma Capitale) oltre che per la relativa attività di controllo nell'ambito dell'esercizio dell'attività amministrativa di rispettiva competenza;

- che si rende necessario procedere alla revoca della Decisione n. 32 adottata dalla Giunta regionale in data 06/06/2019, in quanto occorre apportare modifiche ai criteri adottati con tale provvedimento a seguito di nuovi ed ulteriori indirizzi finalizzati a conciliare tutela dei principi di libera concorrenza ed equilibrio economico nello svolgimento dell'attività d'impresa;

CONSIDERATO

quindi che occorre procedere alla revoca della propria precedente decisione n. 32 del 06/06/2019 ed all'approvazione dei “criteri generali” di cui trattasi, sentita la Commissione Consiliare competente;

VISTO

l'allegato documento che individua detti “criteri generali” redatti in conformità ai nuovi ed ulteriori indirizzi;

ACQUISITO

il parere preventivo favorevole con osservazioni da parte della competente Commissione consiliare, espresso nella seduta dell'11 novembre 2019;

VISTA

la nota n.10990336 del 5 dicembre 2019 con la quale l'Assessore competente ha ritenuto di proporre alla Giunta di accogliere le modifiche della Commissione.

CHE la Giunta si è espressa favorevolmente all'accoglimento delle stesse;

D E L I B E R A

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di revocare la propria precedente decisione n. 32 del 06/06/2019;
- di approvare il documento, allegato e parte integrante della presente deliberazione, individuando “criteri generali” per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dei servizi di linea commerciali, di linea di gran turismo e di linea speciali di cui alla L.R. n. 30/98, così come integrata e modificata dall'art. 21 della L.R. n. 12/2016 e dall'art. 84 della L.R. n. 7/2018.

Le disposizioni adottate con il presente provvedimento non comportano effetti finanziari sul bilancio della Regione Lazio.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

§ 1 Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

1. I presenti “criteri generali”, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 30/1998 così come modificata dall’art. 21 della L.R. n. 12/2006 e dall’art.84 della L.R. n. 7/2018, stabiliscono le linee generali su cui improntare l’azione amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico su strada definiti “servizi di linea commerciali”, “servizi di linea di gran turismo” e “servizi di linea speciali”, di cui all’art. 4 della stessa L.R. n. 30/98:

2. Più specificamente, detti criteri generali sono rivolti all’Amministrazione Regionale per quanto attiene all’azione amministrativa di propria competenza, finalizzata al rilascio delle autorizzazioni di cui sopra, e sono rivolti alle Amministrazioni degli Enti Locali: Province e Comuni del Lazio, ivi compresi Roma Città Metropolitana e Roma Capitale, per l’adozione dei regolamenti di cui all’art. 9 comma 1 lettera g-bis) della L.R. n. 30/98, e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art.10, comma 2, lettera a) da parte dei Comuni e di Roma Capitale.

§ 2 Definizioni

1. Ai fini dei presenti criteri generali, come espressamente previsto all’art. 4 della L.R. n. 30/98 e ss.mm. e ii., si intende per:

a) servizi di linea commerciali, soggetti ad autorizzazione amministrativa: “quelli svolti a totale rischio economico del soggetto richiedente l’autorizzazione stessa che non risultino integrati in unità di rete in relazione al livello di servizi minimi, nel rispetto comunque del divieto di sovrapposizione o interferenza con i servizi di cui al comma 1, lettera a) (cioè dei servizi “ordinari” dell’art. 4 della Legge 30/98)”;

b) servizi di linea di gran turismo, soggetti ad autorizzazione amministrativa: “quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegate che si effettuano a tariffa libera”;

c) servizi di linea speciali, soggetti ad autorizzazione amministrativa: “quelli riservati a determinate categorie di soggetti quali lavoratori, portatori di handicap e soggetti a ridotta capacità motoria, o rivolti a gruppi o a fasce omogenee di utenti, individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra essi, ma al soggetto che predispone e organizza il servizio o in favore del quale il servizio è predisposto o organizzato, effettuati senza oneri pubblici”;

e) sovrapposizione: servizio di linea di trasporto che si rivolge alle stesse fasce di utenza del servizio di Trasporto Pubblico Locale, con lo stesso percorso, con le stesse fermate, con tariffe analoghe e livello qualitativo di servizio analogo al TPL. Non si ha sovrapposizione quando sulla linea o ambito, per i quali è richiesta l’autorizzazione non sono presenti servizi di TPL, oppure gli stessi sono insufficienti o inadeguati a coprire la domanda di mobilità o sono attivi solo per determinate fasce orarie. La sovrapposizione dei servizi commerciali con i servizi di linea ordinari può sempre essere superata mediante specifiche prescrizioni in sede di autorizzazione o mediante accordi fra le parti, con il necessario intervento dell’ente affidante il servizio di TPL e il gestore del servizio di TPL interessato;

f) interferenza: si ha interferenza fra servizi di TPL e servizi di linea commerciali quando, al di fuori dell’ipotesi di sovrapposizione, si ha sottrazione dimostrata di utenti al TPL da parte dei servizi commerciali su determinate tratte, o per determinate fasce orarie o per specifiche categorie di utenti. Non si ha interferenza quando le tariffe dei servizi commerciali con il TPL non sono analoghe. L’interferenza dei servizi commerciali con i servizi di linea ordinari può sempre essere superata mediante specifiche prescrizioni in sede di autorizzazione o mediante accordi fra le parti, con il necessario intervento dell’ente affidante il servizio di TPL e il gestore del servizio di TPL interessato;

g) vita utile dei veicoli: arco temporale riferibile all’utilizzo chilometrico o al tempo di funzionamento, durante cui il bene è sottoposto a corretta manutenzione secondo uno o più cicli ripetuti di manutenzione ordinaria corrente comprendente operazioni sistematiche e programmate,

inclusa la manutenzione ciclica, al fine di assicurare la piena efficienza delle prestazioni di funzionamento;

h) durata dell'autorizzazione: termine fissato per l'esercizio del servizio per il quale si richiede autorizzazione amministrativa;

2. Ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), un "veicolo" o "autobus" o "vettura" si intende adibito al servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico ovvero con offerta non indifferenziata nel caso dei servizi di linea speciali secondo quanto ai presenti criteri generali. Detti veicoli sono classificati e immatricolati ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera b) e dell'art. 93 del medesimo decreto.

3. Ai fini dei presenti criteri generali, per "tariffa libera" si intende una tariffa predeterminata autonomamente dall'esercente il servizio, con l'assenza quindi di un corrispettivo e/o di un contributo erogato a qualsiasi titolo da parte dello Stato, della Regione, delle Provincie o dei Comuni, per il servizio di trasporto effettuato.

4. Sono autobus in disponibilità dell'impresa gli autobus immatricolati, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 285/1992, nella cui carta di circolazione è indicata l'impresa stessa.

5. Ai fini dei presenti criteri generali si intende:

5.1) per "impresa": il soggetto, in qualsiasi forma costituita, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone di cui al Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, iscritta al registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;

5.2) per "riunioni di imprese" o "raggruppamenti di imprese":

a) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

c) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione della domanda di autorizzazione, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale presenta la domanda in nome e per conto proprio e dei mandanti;

d) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

e) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

6. Ai fini dei presenti criteri generali il "gestore" equivale all'"impresa" e/o al "raggruppamento di imprese", richiedenti e/o titolari della autorizzazione amministrativa rilasciata per svolgere il particolare servizio di linea commerciale, di linea di gran turismo e di linee speciali, ex art. 4 della L.R. n. 30/1998, ed equivale ancora a "vettore", "esercente", "società" e/o "azienda", termini equivalenti differentemente utilizzati nel presente documento in relazione all'argomento trattato.

7. Ai fini dei presenti criteri generali per "relazione di traffico" si intende il collegamento tra due località in cui è consentito che il viaggiatore, salito a bordo in una di esse, possa scendere nell'altra. L'insieme delle relazioni di traffico tra una località iniziale di partenza ed una località finale di arrivo costituisce una "linea".

8. Per “segnalazione” si intendono eventuali suggerimenti, osservazioni, proposte, consigli e ogni cosa utile al fine della soddisfazione delle esigenze dei clienti utenti in un’ottica di continuo miglioramento dei servizi offerti.

9. Per “reclamo” si intende ogni atto con cui un utente (tramite anche legale o associazione di consumatori) contesta in forma scritta all’azienda esercente un comportamento o una omissione subita.

§ 3 Amministrazioni competenti

1. È di competenza della Regione l’attività amministrativa inerente il rilascio di autorizzazione all’esercizio di servizi di linea commerciali e/o di gran turismo e/o di linee speciali che attraversano il territorio di più di due Provincie, o che sono dirette verso Regioni limitrofe, la cui maggiore percorrenza si svolge nel territorio della Regione Lazio. In quest’ultimo caso la Regione, nell’ambito della procedura volta all’autorizzazione da rilasciare, deve conseguire una intesa con l’altra Regione interessata e/o ricevere da quest’ultima il relativo nulla osta per la sicurezza della linea ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 753/1980.

2. È di competenza delle Province l’attività amministrativa inerente il rilascio di autorizzazione all’esercizio di servizi di linea commerciali e/o di gran turismo e/o di linee speciali che attraversano il territorio di più Comuni nell’ambito della stessa Provincia ovvero che raggiungano Comuni di una Provincia limitrofa, la cui maggiore percorrenza si svolge nel territorio della Provincia stessa. In quest’ultimo caso la Provincia, nell’ambito della procedura seguita deve raggiungere una intesa con l’altra Provincia interessata ovvero ottenere il relativo nulla osta per la sicurezza della linea ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 753/1980.

3. È di competenza dei Comuni l’attività amministrativa inerente il rilascio di autorizzazione all’esercizio di servizi di linea commerciali e/o di gran turismo e/o di linee speciali che si sviluppano all’interno del territorio dello stesso Comune, oltre alle linee che partendo dal territorio del Comune medesimo siano dirette verso i centri di servizio, i poli culturali, archeologici e ambientali ovvero i poli produttivi, ubicati nel territorio di altro Comune (Comune limitrofo), nel qual caso, nell’ambito della procedura seguita, rimane comunque necessario coinvolgere anche i Comuni attraversati, al fine di raggiungere una preventiva intesa ovvero ottenere il relativo nulla osta per la sicurezza della linea ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 753/1980.

4. Ai sensi dell’art. 10 comma 2, lettera a) della L.R. n. 30/1998, “per i servizi di gran turismo e commerciale esercitate nel territorio di Roma Capitale e che svolgono il servizio da e per Roma capitale verso gli aeroporti di Fiumicino “Leonardo da Vinci” e di Ciampino “Giovanni Battista Pastine”, le relative funzioni sono attribuite a Roma Capitale che le esercita promuovendo, ove necessario, l’intesa con le amministrazioni pubbliche e gli enti interessati ...”, sulla base dei criteri generali individuati con il presente atto.

5. Le intese e i nulla osta di cui ai punti precedenti non possono essere negate se non con atto motivato, nel rispetto comunque dei principi di cui ai presenti criteri generali, ovvero soggette a prescrizioni nel rispetto del principio di ragionevolezza.

§ 4 Disciplina del servizio e tariffazione

1. I servizi di linea commerciali, di gran turismo e speciali di cui all’art. 4 della L.R. n. 30/98 sono soggetti e disciplinati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle norme regolamentari delle Amministrazioni autorizzanti il servizio e da ogni norma regolamentare e/o contrattuale del settore.

2. I servizi di linea commerciali, di gran turismo e speciali di cui all’art. 4 della L.R. n. 30/98, come specificatamente definiti al paragrafo 2 dei presenti criteri generali si effettuano a tariffa libera, determinata e fissata dal gestore e comunicata all’Ente autorizzante.

Nell’ambito dell’ utilità sociale riconosciuta ai servizi di linea commerciali autorizzati applicando i presenti criteri generali, nel caso di linee commerciali con cadenza giornaliera feriale o feriale e festiva la tariffazione deve comunque prevedere anche una tariffa in abbonamento, prevedendo

almeno un abbonamento mensile il cui costo non potrà superare 10 volte il costo di un viaggio di andata e ritorno a tariffa piena.

§ 5 Requisiti soggettivi ed oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare i servizi di linea commerciali, di gran turismo e speciali, ovvero per mantenere l'autorizzazione già acquisita ai fini della regolare prosecuzione del servizio, l'impresa richiedente deve possedere i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada. In particolare, essa deve:

- a) essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada, ed essere iscritta al registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;
- b) possedere la certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente rilasciata da organismi accreditati dal sistema SINCERT;
- c) applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
- d) rispettare le disposizioni in materia di separazione contabile di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi di trasporto di persone soggetti ad obblighi di servizio pubblico;
- e) disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio per il quale si richiede l'autorizzazione;
- f) disporre di autobus idonei al servizio e conformi alla normativa europea, nazionale e regionale in materia di emissioni inquinanti, non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese e immatricolati per la prima volta da non più di sette anni (dal momento della formulazione dell'istanza), in misura idonea ad assicurare il regolare svolgimento del servizio per il quale si richiede l'autorizzazione;
- g) non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione di che trattasi, più di tre infrazioni di cui al successivo paragrafo 11;
- h) non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, nella revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus;

2. Nel caso di autorizzazione richiesta da una riunione di imprese, le condizioni di cui al punto 1, lettere a), b), c), d), g) e h) sono da riferirsi alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese e le condizioni di cui allo stesso punto, lettere e), f) e sono riferibili alla stessa riunione di imprese.

3. Sono inoltre requisiti oggettivi necessari per l'ottenimento e/o il mantenimento dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio autorizzato e per assicurare la regolare e legittima prosecuzione dello stesso:

a1) per le linee "commerciali": l'accertamento che la linea oggetto di autorizzazione favorisca concretamente l'esigenza di specifiche relazioni di traffico per la mobilità di persone tra le località indicate nell'istanza e che sia compatibile e non si sovrapponga o interferisca con la rete dei servizi minimi di trasporto pubblico locale eserciti dalla Regione e/o dagli Enti Locali;

a2) per le linee di "gran turismo": l'accertamento che linea valorizzi le caratteristiche artistiche, storiche, ambientali, culturali e paesaggistiche degli ambiti territoriali interessati dal percorso di linea richiesto.

a3) per le linee "speciali": l'accertamento che il servizio sia rivolto a gruppi o fasce omogenee di utenti individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra loro ma con il soggetto che intende organizzare il servizio o in favore del quale il servizio è predisposto od organizzato.

b) la disponibilità degli stalli di capolinea e/o fermata degli enti e autorità competenti che siano conformi alla normativa vigente. Pertanto sugli spazi individuati, sui percorsi e sulle fermate dovranno sussistere tutte le necessarie condizioni di sicurezza e regolarità per lo svolgimento del servizio di trasporto per il quale si richiede l'autorizzazione, formalizzati ai sensi del D.P.R.753/80 relativamente ai mezzi con quali si intende effettuare il servizio. In caso di assenza di infrastrutture o di insufficienza o inadeguatezza delle stesse, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione può autorizzare l'uso in favore dei servizi di cui al presente atto delle infrastrutture destinate al trasporto pubblico locale, fermate e capolinea, con precedenza e priorità per il TPL.

3. Si specifica che i sopracitati requisiti soggettivi e oggettivi sopra richiamati dovranno essere concretamente posseduti al momento dell'avvio dell'attività per la quale si richiede l'autorizzazione. Pertanto, qualora detti requisiti non siano già posseduti al momento della formulazione della domanda, le Amministrazioni competenti rilasceranno l'autorizzazione sulla base di circostanze ancora da realizzarsi, così come dichiarato al momento dell'istanza, e accerteranno il concretizzarsi di detti requisiti al momento dell'avvio dell'attività.

§ 6 Domanda per il rilascio e rinnovo dell'autorizzazione - Modalità di presentazione

1. La domanda per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare i servizi di cui ai presenti criteri generali, redatta in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o della riunione di imprese, è presentata all'Amministrazione competente. Essa deve contenere i dati nonché le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in ordine al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente paragrafo 5.

In particolare la domanda dovrà contenere:

- a) la denominazione o ragione sociale dell'impresa, la sede, il codice fiscale, il numero di partita IVA, le generalità del legale rappresentante, l'iscrizione al registro delle imprese. In caso di riunione di imprese tali dati devono essere riferiti anche a ciascuna delle imprese riunite;
- b) la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale previsti dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. In caso di riunione orizzontale di imprese, tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite, in tutti gli altri casi dai soli soggetti indicati nella domanda come esecutori dei servizi di trasporto di linea;
- c) la dichiarazione circa il possesso della certificazione relative alla qualifica aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000, indicando anche l'organismo accreditato SINCERT che l'ha rilasciata;
- d) la dichiarazione relativa alla disponibilità di autobus idonei per il servizio specifico da svolgere e in regola con le norme ambientali vigenti a livello regionale e nel comune interessato al passaggio della linea con indicazione del numero, tipologia, dimensioni, vetustà, uso in base al quale sono immatricolati gli autobus da utilizzare per il servizio oggetto della richiesta unitamente alla dichiarazione di assenza per l'acquisto degli stessi di sovvenzioni pubbliche di cui non ha beneficiato la totalità di imprese di trasporto di persone su strada;
- e) la dichiarazione relativa alla disponibilità o l'impegno alla disponibilità di personale in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio per il quale si richiede l'autorizzazione con indicazione del numero, qualifica, natura giuridica del rapporto di lavoro del personale e la tipologia dei contratti collettivi di lavoro applicati;
- f) la dichiarazione relativa alla disponibilità di impianti e strutture in dotazione per assicurare il servizio commerciale o di gran turismo ovvero speciale, con indicazione della tipologia, della capacità e della ubicazione degli stessi;
- g) la dichiarazione di non aver commesso, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, più di tre infrazioni di cui al successivo par. 10, punti 1 e 2, nonché di non aver subito provvedimenti di revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus (in caso di riunione di imprese tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna

delle imprese riunite nel territorio dello Stato e/o territorio della UE qualora si tratti di impresa straniera);

h) la dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi di cui al Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 di non gestire servizi soggetti ad “obblighi di servizio pubblico” sovvenzionati. In caso contrario, qualora l’impresa gestisca anche servizi soggetti a finanziamento e/o sovvenzione pubblica, l’impresa deve dichiarare l’impegno a rispettare gli obblighi inerenti la separazione contabile tra le due fattispecie (in caso di riunione di imprese, tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite, che svolgono il servizio di trasporto);

i) la dichiarazione relativa al possesso di nulla osta rilasciato dagli Enti competenti circa la disponibilità degli eventuali stalli e l’utilizzo dei capolinea e/o delle fermate autorizzate dalle autorità competenti, evidenziando eventuali percorsi e/o capolinea e/o fermate facenti parte dell’esercizio proposto ma non ancora autorizzati.

2. Alla domanda di cui al punto 1 dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) attestazione di affidabilità bancaria, rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria, per un importo non inferiore a € 50.000,00, implementata di € 5.000,00 per ogni veicolo oltre il primo che si intende adibire per il servizio, anche in termini aggiuntivi o supplementari e/o in sostituzione;

b) scheda contenente il programma di esercizio del servizio richiesto con indicazione dell’orario, delle relazioni di traffico, fermate previste, distanze progressive, tempi di percorrenza e tempi di guida e di riposo dei conducenti, periodi e frequenza di esercizio rispetto alla linea per la quale si richiede l’autorizzazione. Il programma orario di esercizio dovrà prevedere un idoneo tempo di fermata o sosta dell’autobus al fine di consentire la salita e la discesa dei passeggeri in sicurezza. Detto programma di esercizio costituirà parte integrante dell’autorizzazione;

c) instradamento redatto anche su cartina stradale in scala adeguata, nel quale siano indicati il percorso e le fermate previste con l’indicazione dell’Autorità che ha autorizzato detti percorsi capolinea e/o fermate, ovvero rispetto alle quali si intende richiedere l’autorizzazione alla stessa Amministrazione a cui si rivolge l’istanza, qualora detti capolinea, fermate e percorsi o parte di essi non risultino ancora autorizzate da altra competente Amministrazione per la tipologia di autobus che si intende utilizzare;

d) piano della tariffazione che si intende applicare, con indicazione dei titoli di viaggio e relative tariffe, nonché le eventuali prestazioni o servizi aggiuntivi compresi nella tariffa;

e) richiesta di nulla osta presentata agli altri eventuali Enti chiamati a pronunciarsi nell’ambito della procedura autorizzatoria, oltre all’Ente che è chiamato a rilasciare l’autorizzazione. Qualora il nulla osta ovvero l’intesa con le altre Amministrazioni chiamate a pronunciarsi nell’ambito del procedimento non sia presente in atti, l’Amministrazione procedente ne fa richiesta alle Amministrazioni competenti, interrompendosi, in tale ipotesi, i termini previsti per il rilascio e/o diniego dell’autorizzazione di cui al successivo paragrafo 7.

3. La domanda deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa del servizio per il quale si richiede l’autorizzazione, contenente anche i dati relativi alla natura e al volume di traffico che si prevede di conseguire. In detta relazione dovranno essere fornite adeguate indicazioni che consentano di riconoscere la fattispecie e le finalità del servizio, nonché la relativa sostenibilità economica secondo una preventivata tariffazione che tenga conto anche di tutto quanto prescritto ai presenti criteri generali.

In particolare, nell’ambito di detta relazione deve essere evidenziata:

- per le linee “commerciali”: la dimostrazione che la linea oggetto di autorizzazione favorisca concretamente l’esigenza di specifiche relazioni di traffico per la mobilità di persone tra le località indicate nell’istanza e che il servizio sia compatibile e non si sovrapponga o interferisca con la rete dei servizi minimi di trasporto pubblico locale eserciti dalla Regione e/o dagli Enti Locali;
- per le linee di “gran turismo”: la dimostrazione che la linea valorizzi le caratteristiche artistiche, storiche, ambientali, culturali e paesaggistiche degli ambiti territoriali interessati dal percorso della linea per la quale si richiede l’autorizzazione. Detta relazione dovrà quindi contenere, tra

l'altro, l'illustrativa del servizio e delle caratteristiche, artistiche, storiche, ambientali, culturali e paesaggistiche delle località che si intendono collegare;

- per le linee "speciali": la dimostrazione che il servizio sia rivolto a gruppi o fasce omogenee di utenti individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra loro ma con il soggetto che intende organizzare il servizio o in favore del quale il servizio è predisposto od organizzato.

4. La domanda deve altresì essere corredata dai seguenti allegati:

- a) l'elenco del materiale rotabile, comprensivo dell'elenco dei mezzi di riserva, che si intende adibire allo svolgimento del servizio (indicando modello, telaio, targa, anno prima immatricolazione, data ultima revisione, servizi per cui sono stati immatricolati ed Ente che ne ha autorizzato l'immatricolazione) e copia delle carte di circolazione;
- b) la documentazione cartografica relativa sia al percorso, con evidenza dei sensi di marcia, sia all'ubicazione dettagliata dei capolinea e delle fermate richieste. La cartografia dovrà essere in scala almeno 1:10.000 per il percorso e almeno in scala 1:200 per i dettagli delle fermate e dei capolinea.
- c) la copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante dell'impresa che sottoscrive la richiesta di autorizzazione nonché di tutti coloro che producono la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- d) la carta dei servizi adottata.

§ 7 Rilascio e rinnovo autorizzazione – Termini di validità dell'autorizzazione, termini di durata e chiusura del procedimento

1. I servizi di linea commerciali, di gran turismo e speciali di cui ai presenti criteri generali sono soggetti ad autorizzazione avente validità di 8 anni, salvo durata inferiore fatta dal richiedente, rilasciata dalle Amministrazioni competenti, secondo le modalità riportate nel presente documento. L'autorizzazione può essere rinnovata su richiesta del soggetto autorizzato una sola volta e per una durata di 8 anni.

2. I soggetti autorizzati hanno l'obbligo di confermare, con cadenza biennale e mediante autocertificazione da rilasciare alle Amministrazioni autorizzanti, il mantenimento di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dai presenti criteri generali e dalla normativa anche sopravvenuta. Le Amministrazioni autorizzanti effettuano controlli a campione sulle autocertificazioni nella misura non inferiore al 30% di quelle presentate. In caso di omessa presentazione dell'autocertificazione, l'Amministrazione autorizzante notifica all'interessato invito a provvedere con termine perentorio di 30 giorni. L'omessa presentazione dell'autocertificazione nel termine perentorio assegnato comporta la decadenza immediata, senza altro avviso, dell'autorizzazione.

3. Le autorizzazioni di cui al punto 1 possono riferirsi a periodi annuali, stagionali o periodici di svolgimento del servizio ovvero far riferimento a periodi determinati o ad eventi specifici.

4. L'Autorità competente rilascia l'autorizzazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora sia necessario acquisire il nulla osta ovvero l'intesa con altre Amministrazioni chiamate a pronunciarsi nell'ambito del medesimo procedimento, l'Amministrazione procedente ne fa richiesta alle Amministrazioni competenti, interrompendosi, in tale ipotesi, i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione.

5. I procedimenti di modifica di un servizio di linea commerciale o di linea di gran turismo ovvero di linea speciale già in atto ed i procedimenti di rinnovo dei medesimi servizi già in corso di esercizio devono concludersi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

6. Al fine di verificare il possesso delle condizioni previste dal paragrafo 5, possono essere richiesti ulteriori elementi a sostegno della domanda come anche può essere richiesta una integrazione ovvero ulteriori specifiche circa la relazione prevista al medesimo paragrafo punto 3. In tal caso, la richiesta da parte dell'Amministrazione competente diretta a ricevere ulteriori elementi per l'esame della domanda sospende il termine di conclusione del procedimento, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento di quanto richiesto.

7. Nel caso di domanda di autorizzazione relativa a percorsi e fermate per i quali occorre ancora acquisire il nulla osta ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 753/1980, i termini sono sospesi fino all'acquisizione del relativo provvedimento amministrativo che autorizza il percorso e/o capolinea e/o fermate da parte dell'Amministrazione competente.

8. Ai fini istruttori, le Amministrazioni competenti possono organizzare una Conferenza di Servizi nell'ambito della quale venga verificato il ricorrere delle condizioni sopra rappresentate e/o recepiti i nulla osta ed i pareri eventualmente mancanti, ovvero nell'ambito delle quali possono essere chiariti, da parte di altre Amministrazioni eventuali aspetti ed elementi non evidenti nell'ambito della documentazione in atti e comunque necessari al rilascio della autorizzazione richiesta. A detta Conferenza di Servizi saranno chiamati a partecipare anche le Amministrazioni e gli Enti e/o le Autorità competenti sulla infrastruttura stradale utilizzata, in relazione all'uso ed al carico dell'infrastruttura di che trattasi, ovvero le Autorità che sovrintendono alla pubblica sicurezza e/o pubblica incolumità qualora gli stessi elementi possano essere di pregiudizio per l'autorizzazione che si intende rilasciare.

9. Il richiedente l'autorizzazione è tenuto a regolarizzare la domanda incompleta e a fornire le ulteriori indicazioni e documentazioni richieste a sostegno della domanda stessa entro il termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione richiedente.

10. L'autorizzazione viene negata con provvedimento motivato quando l'impresa o la riunione di imprese richiedente non soddisfa le condizioni previste dai precedenti paragrafi.

11. Al fine di semplificare il procedimento di rilascio e favorire il dialogo partecipativo, le Amministrazioni possono indire conferenze istruttorie anche informali con la partecipazione dei richiedenti e di altri soggetti, comunicare in via informale ai richiedenti eventuali elementi ostativi all'accoglimento della domanda, proporre modifiche e integrazione, concedere al richiedente termini per integrare o modificare la domanda. Durante la procedura di dialogo partecipativo informale i termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi una sola volta e per non più di 90 giorni.

12. Nel caso di esito favorevole del procedimento autorizzatorio, il richiedente è chiamato a depositare in atti tutte le certificazioni oggetto di dichiarazione. In particolare il richiedente, qualora non ne abbia fatto deposito in sede di istanza, deve produrre il nulla osta da parte degli Enti territorialmente competenti alla disponibilità delle aree di ubicazione di capolinea e fermate per l'intero periodo di esercizio della linea. Inoltre, qualora le aree interessate e indicate in sede di istanza siano già in uso per la sosta e/o capolinea di un altro servizio anche di trasporto pubblico locale sovvenzionato, il richiedente è chiamato a fornire il nulla osta dell'Ente titolare del servizio di trasporto pubblico di che trattasi. Nel caso di aree private, il richiedente deve fornire titolo idoneo a comprovare la disponibilità delle medesime per l'intero periodo di esercizio della linea richiesta.

13. Ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, sia l'autorizzazione che le relative copie conformi sono soggette all'applicazione dell'imposta di bollo sin dall'origine. Pertanto, prima della notifica dei provvedimenti, l'Amministrazione competente richiede il deposito delle necessarie marche da bollo, in base alle vigenti disposizioni e tariffe, da applicare sia sull'originale del provvedimento, conservato agli atti, sia sugli esemplari da notificare.

14. L'autorizzazione è rilasciata a nome dell'impresa o della riunione di imprese richiedenti. In quest'ultimo caso, detta autorizzazione viene rilasciata in originale al soggetto giuridico che rappresenta la riunione di imprese ed in copia conforme all'originale alle imprese facenti parte della riunione.

§ 8 Obblighi che conseguono l'autorizzazione

1.E' responsabilità dell'impresa autorizzata qualsiasi evento dannoso insorto per mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'esercizio del trasporto pubblico di linea autorizzato.

2. All'impresa è fatto obbligo di attivare, oltre le coperture assicurative obbligatorie stabilite dalla legge, anche quelle per rischi e responsabilità per i danni ai passeggeri durante il viaggio e per le altre responsabilità di cui al successivo paragrafo 9.

3. L'impresa, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione ricevuta, è tenuta a rispettare:

a) le condizioni espresse in sede di formulazione della richiesta. Ogni modifica a tali condizioni deve pertanto ottenere il nulla osta dell'Amministrazione autorizzante. Il relativo procedimento deve essere completato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Si applica il principio del silenzio-assenso;

b) le eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione ed in particolare: quelle relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti Autorità, anche se non espressamente enunciate nell'autorizzazione ricevuta.

2. L'impresa è tenuta inoltre:

a) ad attivare ordinariamente il servizio di linea autorizzato entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, secondo le modalità indicate nell'autorizzazione stessa, salva diversa specifica indicazione contenuta nell'autorizzazione ricevuta. Il periodo necessario all'attivazione del servizio può essere esteso fino ad un massimo di 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione nel caso di espressa richiesta dell'impresa nell'ambito dell'istanza. Il mancato inizio del servizio nei termini sopra indicati determina la decadenza dell'autorizzazione amministrativa rilasciata, come previsto dal successivo par. 11;

b) a comunicare all'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione l'eventuale intenzione di modificare, sospendere o cessare l'esercizio del servizio autorizzato. Tale comunicazione deve comunque essere inoltrata almeno trenta giorni prima della sospensione o cessazione del servizio e resa nota all'utenza a partire dallo stesso termine tramite appositi avvisi anche esposti all'interno degli autobus utilizzati, dando comunque a detta scelta adeguata pubblicità;

c) ad adibire a servizio gli autobus in propria disponibilità aventi le caratteristiche dichiarate e/o espresse in sede di procedimento autorizzatorio;

d) a tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio di che trattasi la copia dell'autorizzazione certificata conforme dall'Autorità competente;

e) a fornire periodicamente, e in ogni caso con cadenza almeno biennale, all'Autorità che rilascia l'autorizzazione i dati richiesti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo;

f) ad applicare ai titoli di viaggio le tariffe indicate in sede autorizzatoria, comunicando all'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione ogni eventuale variazione delle stesse. Non costituiscono variazioni tariffarie l'applicazione di offerte, scontistica, promozioni, qualora non comportino il superamento della tariffa massima comunicata per ogni singola tipologia di titolo di viaggio.

L'impresa titolare dell'autorizzazione ha quindi l'onere di comunicare costantemente all'Amministrazione autorizzante il piano tariffario e gli eventuali adeguamenti applicati all'erogazione del servizio autorizzato. Tale comunicazione è inoltrata almeno trenta giorni prima della eventuale applicazione di modifiche tariffarie e deve essere resa nota all'utenza con lo stesso anticipo tramite appositi avvisi anche esposti all'interno degli autobus utilizzati.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, l'effettuazione del servizio non può essere interrotta né sospesa dall'impresa unilateralmente senza giustificato motivo fatto valere di fronte all'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione. L'impresa può richiedere modifiche motivate al percorso e/o al programma di esercizio autorizzato, fatti salvi i casi di estrema necessità, solo dopo i primi sei mesi dall'attivazione del servizio di trasporto di linea autorizzato, o dopo i primi sei mesi dal rinnovo della stessa.

L'autorizzazione amministrativa rilasciata non può essere ceduta e/o trasferita a terzi ad esclusione di cessazione dell'attività e cessione di ramo d'azienda, oltre che per i casi di trasformazione, fusione ed incorporazione ovvero altre fattispecie disciplinate dal codice civile. In ogni caso, il nuovo soggetto che acquisisce l'autorizzazione deve possedere i requisiti per esercitare il servizio secondo quanto indicato nel presente atto. Tali requisiti devono essere comunicati all'Amministrazione che ha

rilasciato l'autorizzazione, che è tenuta ad emettere il proprio nulla osta entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta. Per detto nulla osta vige il principio del silenzio assenso.

L'impresa esercente un servizio di linea commerciale, gran turismo o speciale si obbliga a rispettare quanto riportato al seguente par. 9 circa le garanzie ed i diritti dell'utenza e la tutela dei consumatori.

§ 9 Garanzie e diritti dell'utenza e tutela dei consumatori

1. L'impresa è tenuta al rispetto di ogni norma riguardante la tutela dei consumatori e i diritti dell'utenza di cui al Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e disciplina i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. Ai sensi del D.Lgs. n. 169/2014, l'organismo nazionale responsabile dell'applicazione del Regolamento è l'Autorità di Regolazione dei Trasporti;
2. il gestore è tenuto a garantire quanto di seguito riportato:
L'impresa adotta la "Carta della Mobilità e/o dei Servizi", prodotta anche nell'ambito del procedimento autorizzatorio, che dovrà essere esposta e sempre disponibile a bordo per la consultazione da parte dell'utenza"

§ 10 Attività di controllo

1. Le imprese che esercitano servizi di linea commerciale, gran turismo e speciale, possono essere chiamate a corrispondere all'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione un contributo annuale di sorveglianza ai fini dell'accertamento della regolarità e sicurezza del servizio. Le Amministrazioni competenti, ove intendano applicare tale contributo, ne stabiliscono l'ammontare annuo, che deve essere versato dalle Imprese esercenti alle Tesorerie di dette Amministrazioni entro il mese di gennaio di ogni anno solare di vigenza dell'autorizzazione, salvo diversa indicazione da parte della stessa Amministrazione competente.

2. L'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione, attraverso i propri uffici o servizi, dispone controlli e verifiche periodiche sulla sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti paragrafi 7, 8 e 9 circa il permanere del possesso dei requisiti e gli obblighi dell'impresa per il servizio autorizzato, anche al fine di assicurare la leale e corretta concorrenza tra più operatori esercenti il servizio stesso, nonché circa il rispetto di ogni altra indicazione contenuta nei presenti criteri generali ovvero prevista nei Regolamenti di cui gli Enti Locali si doteranno al riguardo.

§ 11 Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le infrazioni relative all'esercizio di servizi di linea commerciali, di gran turismo e speciali autorizzati si verificano quando l'impresa:

- a) non rispetta l'obbligo di attivare l'esercizio del servizio autorizzato entro il termine previsto al par. 8 dalla data di inizio riportata nell'autorizzazione, o eserciti il servizio in un eventuale periodo di sospensione dell'autorizzazione disposta conformemente a quanto previsto al successivo par. 12;
- b) non rispetta le eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- c) non rispetta gli obblighi previsti al par. 9 circa le garanzie e diritti dell'utenza e tutela dei consumatori;
- d) impedisca, senza un giustificato motivo, agli Organi preposti di svolgere l'attività di controllo di cui al par. 10;
- e) sospenda o interrompa in modo temporaneo e/o definitivo il servizio, in violazione dell'obbligo di comunicazione e relativa autorizzazione a detta interruzione e/o sospensione;
- f) non rispetti gli obblighi previsti al par. 4, relativi alle tariffe da applicare, secondo il piano tariffario prodotto in sede di autorizzazione o successivamente assentito dall'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione, in seguito ad un adeguamento tariffario;

g) ritardi in modo reiterato di almeno venti minuti la partenza dal capolinea del servizio autorizzato. La reiterazione deve essere pari ad almeno 3 volte in un solo mese. Non vi è ritardo qualora sussistano motivazioni esterne al controllo e/o alla volontà dell'esercente.

Dette infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 1.600,00, in relazione all'entità della violazione. I regolamenti adottati dagli Enti locali in attuazione dei presenti criteri generali definiscono in modo più dettagliato l'importo della sanzione in ragione dell'entità dell'infrazione commessa. In assenza di detti regolamenti, si applica la sanzione minima.

2. Le infrazioni che non riguardano specificatamente l'esercizio di un singolo servizio autorizzato, bensì il possesso ancorché temporaneo dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione, si configurano laddove sia presente almeno una delle condizioni di seguito elencate:

- a) mancato possesso e/o perdita dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, previsti dal Regolamento CE 0171/2009;
- b) mancato possesso e/o perdita dei requisiti della certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente rilasciata da organismi accreditati dal sistema SINCERT;
- c) mancata applicazione nei confronti degli addetti delle norme di diritto comune e del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore anche in via temporanea;
- d) mancato rispetto, anche in via temporanea, delle disposizioni di cui al Regolamento CE 1370/2007 in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui l'impresa autorizzata gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico.

Dette infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 1.600,00, in relazione all'entità della violazione. I regolamenti adottati dagli Enti locali in attuazione dei presenti criteri generali definiscono in modo più dettagliato l'importo della sanzione in ragione dell'entità dell'infrazione commessa. In assenza di detti regolamenti, si applica la sanzione minima

3. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi come sopra previsti possono essere svolti, oltre che dai soggetti espressamente abilitati dalle norme vigenti, anche da dipendenti delle Amministrazioni competenti appositamente formati e formalmente incaricati al riguardo.

4. L'Autorità che procede all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie come sopra previste, nonché delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 285/1992, deve darne notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione anche per l'adozione degli ulteriori provvedimenti previsti al successivo paragrafo 12.

§ 12 Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere sospesa da 1 a 15 giorni quando:

- a) non si ottemperi alle disposizioni di una diffida da parte dell'Amministrazione competente nei termini indicati nella diffida stessa;
- b) siano state adottate, nei confronti dell'operatore, due diffide nell'anno solare, anche qualora l'operatore vi abbia tempestivamente ottemperato, fatti salvi i casi in cui l'operatore abbia prodotto giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione autorizzante;
- c) siano state adottate tre diffide in un triennio di esercizio anche qualora l'operatore vi abbia tempestivamente ottemperato. Sono fatti salvi i casi in cui l'operatore abbia prodotto giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione autorizzante;

2. La sospensione può riguardare anche solo l'utilizzo di singoli mezzi. In tale ipotesi, due sospensioni di singoli mezzi esercitate in un anno solare e/o tre sospensioni di singoli mezzi esercitate in un solo triennio danno luogo ad una sospensione da 1 a 15 giorni dell'autorizzazione.

3. Nei casi in cui la sospensione del servizio possa comportare grave pregiudizio all'utenza che utilizza il servizio stesso, a questa può seguire una contestuale riammissione al servizio, che non annulla però gli effetti sanzionatori della sospensione stessa.
4. La sospensione è comunicata al gestore con un preavviso di almeno 7 giorni, per consentire il necessario contraddittorio con il gestore stesso il quale contestualmente avvierà le operazioni propedeutiche alla sospensione comminata.
5. L'impresa che compie infrazioni che non riguardano specificatamente l'esercizio di un singolo servizio autorizzato, incorre nella sospensione di tutte le autorizzazioni di cui la stessa è titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese.
6. Quando la sospensione è stata comminata per una irregolarità avente carattere continuativo, il periodo di sospensione si interrompe alla data in cui l'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione ha ricevuto da parte del soggetto autorizzato la comunicazione di avvenuta regolarizzazione e la stessa Amministrazione dà contestualmente atto dell'avvenuta regolarizzazione. Decorso inutilmente il periodo di 180 giorni dalla sospensione, l'impresa incorre nella decadenza dell'autorizzazione quando l'irregolarità riguardi il possesso dei requisiti necessari per il rilascio della stessa. Trascorso tale termine, questa incorre nella decadenza di tutte le autorizzazioni di cui è titolare sia in forma singola che come membro di una riunione di imprese.
7. L'impresa incorre nella sospensione dell'autorizzazione per un periodo di trenta giorni qualora commetta, nell'arco di tre anni, quattro infrazioni tra quelle previste agli artt. 72 comma 13, 78 comma 3, 79 comma 4, 80 commi 14 e 17, 82 comma 9, 87 comma 6, 174 comma 9, 178 comma 6, 180 commi 7 e 8 del D.Lgs. 285/1992.
8. L'impresa che, entro il periodo dei tre anni successivo al provvedimento di sospensione di cui ai punti precedenti, commette nuovamente altre due infrazioni, come individuate sempre nei precedenti punti, incorre nella definitiva decadenza dell'autorizzazione.
9. L'autorizzazione amministrativa può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione circa l'interesse pubblico originario.
10. L'Amministrazione autorizzante può procedere alla dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione per reiterate e gravi inadempienze di cui ai presenti criteri generali. In particolare, l'Amministrazione autorizzante può disporre la decadenza dell'autorizzazione:
 - a) in presenza della perdita dei requisiti necessari per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ovvero dei requisiti di carattere soggettivo previsti al paragrafo 5 dei presenti criteri generali;
 - b) quando siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'attività di trasporto di linea nel triennio di esercizio, a prescindere dall'adozione di un provvedimento di contestuale riammissione al servizio, per ragioni di continuità dello stesso;
 - c) in presenza di comprovate, gravi e reiterate irregolarità nello svolgimento del servizio ovvero di gravissime irregolarità e/o violazioni ancorché non reiterate;
 - d) qualora l'impresa abbia ottenuto una autorizzazione sulla base dichiarazioni falsi, mendaci o reticenti o sulla base di documenti falsi. In tale ipotesi, l'Amministrazione autorizzante può in ogni tempo dichiarare la decadenza dell'autorizzazione, con contestuale denuncia del falso alla competente autorità giurisdizionale.
11. La decadenza è adottata con provvedimento motivato ed è notificata, oltre che al soggetto autorizzato, anche agli uffici provinciali della motorizzazione nonché alle Autorità di controllo competenti.
12. La revoca, la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione sono comunicate immediatamente agli uffici, alle Autorità e/o agli Organi di controllo.

§ 14 Disposizioni transitorie e finali

1. Le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore dei presenti criteri generali sono conformate alle presenti disposizioni e a quelle regolamentari adottate dagli Enti Locali (Comuni,

Province, Città Metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale) entro il termine di un anno decorrente dalla pubblicazione nel BURL del presente provvedimento.

2. I soggetti interessati alla conferma delle autorizzazioni presentano apposita istanza all'Amministrazione competente, secondo le modalità definite dal paragrafo 6 dei presenti criteri generali.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione competente alla conferma delle autorizzazioni sia diversa da quella che ha rilasciato in origine l'autorizzazione, l'istanza va presentata a quest'ultima, la quale provvede a trasmettere, nel termine di 60 giorni, l'intero fascicolo all'Amministrazione indicata dal richiedente come competente.

4. L'Amministrazione competente provvede all'istruttoria per la conferma delle autorizzazioni in essere nel termine di un anno dal ricevimento dell'istanza e dell'eventuale fascicolo trasmesso dalla precedente Amministrazione autorizzante.

5. Fino alla conferma delle autorizzazioni in essere alla data di approvazione da parte della Giunta Regionale dei presenti criteri generali, le predette autorizzazioni sono regolate dalla normativa, anche regolamentare, vigente a tale data.

6. Fino alla conferma delle autorizzazioni in essere alla data di approvazione da parte della Giunta Regionale dei presenti criteri generali, l'esercizio del servizio non può essere sospeso e le autorizzazioni non possono essere dichiarate decadute o revocate se non per cause previste da disposizioni normative generali o da disposizioni regolamentari approvate dagli Enti Locali.

7. Le sanzioni amministrative e disciplinari previste nei presenti criteri generali si applicano alle nuove autorizzazioni e a quelle confermate a partire dall'efficacia dei relativi provvedimenti di rilascio o di conferma. Sino alla conferma delle autorizzazioni in essere, alle stesse si applicano le precedenti sanzioni previste dalla normativa vigente e da disposizioni regolamentari degli Enti Locali.

8. Le sanzioni previste dai presenti criteri generali si applicano direttamente, qualora scaduto il termine di cui al punto successivo, le Amministrazioni non abbiano proceduto ad adottare ovvero ad adeguare i propri regolamenti dei servizi di linea commerciali, gran turismo e speciali.

9. Le Amministrazioni procedono all'approvazione ovvero all'adeguamento dei propri regolamenti dei servizi di trasporto di linea commerciali, gran turismo e speciali nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

10. Le Amministrazioni autorizzanti, in attesa dell'approvazione ovvero dell'adeguamento dei regolamenti di cui al punto precedente, procedono al rilascio, rinnovo, conferma delle autorizzazioni, applicando i presenti criteri generali.

11. Per i servizi di linea commerciali, gran turismo e speciali, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità del servizio, di cui all'art. 5 del D.P.R. 753/1980, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fino a quando non sia accertato a mezzo di nuovo procedimento il venir meno delle condizioni di sicurezza.

12. In tutti i casi di aggregazioni di imprese di tipo verticale, come consorzi, consorzi stabili, consorzi di cooperativa, GEIE, ATI, Rete Imprese e similari le disposizioni di cui ai regolamenti 1071/2009 e 1370/2007 si applicano solo alle imprese che effettivamente esercitano il servizio di linea. Le imprese che svolgono altre attività sono soggette, invece, alla normativa del proprio settore, fermi restando i requisiti di ordine generale inerente la capacità delle imprese di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 32-ter del codice penale, ovvero in presenza di altro provvedimento interdittivo anche di natura amministrativa esecutivo.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Copia